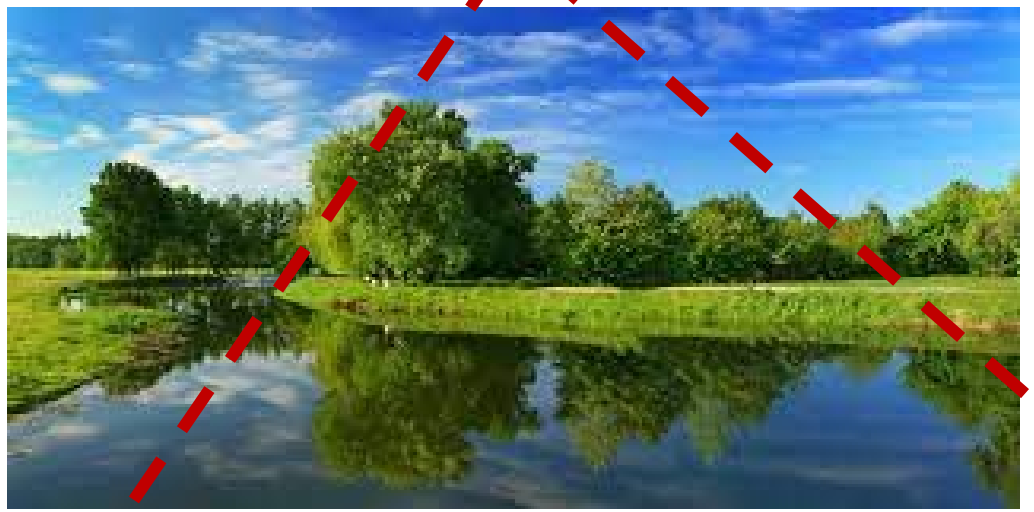
AMBIENTE
secondo quanto dispone
la **Costituzione**



come **VALORE**
(da salvaguardare;
o come
«**interesse della collettività**»)

come **MATERIA**
(da disciplinare e da amministrare)

A. come VALORE



2022

LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022 , n. 1

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

Art. 1

1. All'articolo 9 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Art. 2

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

Art. 3

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

XVIII Legislatura (dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)






LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022 , n. 1

Senato, 3 novembre 2021
Voto finale
Esito: **approvato in seconda deliberazione**
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 218, contrari 0, astenuti 2, votanti 220, presenti 221 (ottenuta maggioranza dei 2/3).

Camera, 8 febbraio 2022
Voto finale
Esito: **approvato definitivamente**
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 468, contrari 1, astenuti 6, votanti 469, presenti 475 (ottenuta maggioranza dei 2/3).



Articolo 138 della Costituzione

[1] Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono … approvate **a maggioranza assoluta** dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

[2] Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare …

[3] Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a **maggioranza di due terzi** dei suoi componenti.

50%+1 (dei componenti) **circa 67% (dei componenti)**

A. come VALORE

Costituzione italiana (1948-2022)

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Costituzione italiana (2022 - …….)

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente,** alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **e ambientali**.

A. come MATERIA



2001

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

"*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*"

XIII Legislatura (9 maggio 1996 - 9 marzo 2001)



Seconda metà degli anni ’90
Governo Prodi -



I e II Governo D'Alema



II Governo Amato



A. come MATERIA

Art. 117 Cost. (1948 – 2001)

[1] La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: - …; - fiere e mercati; - beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; - istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; - musei e biblioteche di enti locali; - urbanistica; - turismo ed industria alberghiera; - tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; - viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; - navigazione e porti lacuali; - acque minerali e termali; - cave e torbiere; - caccia; - pesca nelle acque interne; - agricoltura e foreste; - artigianato; - altre materie indicate da leggi costituzionali.

[2] Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

ART. 117 Cost. (2001 - …)

[1] La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

[2] Lo **Stato** ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

a) politica estera …; *b*) immigrazione; *c*) – *r*) …;

***s*) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**.

[3] Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a: …; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, …; ricerca scientifica e tecnologica …; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; …; **valorizzazione dei beni culturali e ambientali** e promozione e organizzazione di attività culturali; … Nelle materie di legislazione concorrente **spetta alle Regioni** la potestà legislativa, **salvo** che per la determinazione dei **princìpi fondamentali**, riservata alla legislazione dello **Stato**.

[4] Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

A. come MATERIA

Art. 118 Cost. (1948 – 2001)

[1] Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.

[2] Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

[3] La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

Art. 118 Cost. (2001 - …)

[1] Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

[2] I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

[3] La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b*) e *h*) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

[4] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

A. come MATERIA

Art. 116 Cost. (1948 - 2001)

[1] Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Art. 116 Cost. (2001 - …)

[1] Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

[2] La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

[3] Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo **117** e le **materie** indicate dal **secondo comma** del medesimo articolo alle **lettere** *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e ***s*)**, possono essere **attribuite ad altre Regioni**, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.